

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

**Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)**

ORDINANZA DIRETTORIALE

N. 09

Oggetto: installazione segnaletica verticale di divieto di transito ai veicoli non autorizzati accesso sentieri del Parco del Conero

Data 25/08/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

PREMESSO che,

ai sensi dell'articolo 4.3 del Regolamento del Parco "Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto ai non autorizzati dall'Ente Parco circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunque denominate. È fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore (endotermici ed elettrici) non autorizzato dall'Ente Parco percorrere campi aperti, zone agricole con o senza seminativo, boscaglia, bosco e altre zone agricole o naturali o semi-naturali";

ai sensi dell'articolo 4.4 del Regolamento del Parco "La CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ individua e definisce le attività consentite nei sentieri rispetto al seguente schema:

- a) accesso pedonale a scopo escursionistico;
- b) accesso e transito delle biciclette e mountain-bike;
- c) accesso con cavallo.

È vietato utilizzare le biciclette o altri mezzi a ruote al di fuori delle strade, delle piste o degli altri percorsi in cui è espressamente consentita la circolazione di questi mezzi di trasporto.

L'Ente Parco può autorizzare l'accesso ed il transito nei percorsi escursionistici per specifiche manifestazioni e iniziative sportive e/o escursionistiche previa specifica e documentata richiesta".

Visti inoltre,

articoli 15 in merito alla "difesa dagli Incendi";

articoli 4 in merito alla "Fruizione del Territorio";

l'Allegato L del Regolamento "carta dell'accessibilità".

RILEVATO CHE,

la CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ ha individuato il tipo di fruizione (pedonale, ciclabile, carrabile, ecc.) ammessa, a seconda del tipo di viabilità individuato e per i sentieri del Parco individuati con il numero 301, 302, 305, 306, 307, 308 e loro diramazioni prevede esclusivamente la fruizione pedonale, ciclabile ed a cavallo e non è percorribile con mezzi a motore se non per autorizzati (residenti, mezzi di soccorso e vigilanza, ecc.).

RAVVISATA,

la necessità di provvedere all'istituzione con idonea segnaletica di segnali di "divieto di transito" tali da indurre i conducenti dei veicoli a non varcare i vari accessi a questi sentieri, in maniera da regolare i flussi di traffico veicolare e pedonale, al fine di ridurre possibili condizioni di pericolo per i fruitori.

VISTA,

la Delibera di Consiglio Direttivo n. 78 del 15/07/2025 con la quale è stato approvato il progetto di “per manutenzioni straordinarie della rete infrastrutturale sentieristica_valorizzazione e fruizione sostenibile” ed in cui sono individuati i punti di installazione;

dato atto che il cartello tipo sarà il seguente:



Con tabella monitoria che riporti la seguente scritta:
Il trasgressore del presente divieto è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

da € 500,00 a € 3.000,00 nelle aree di tipo Ro

da € 1.000,00 a € 6.000,00 nelle aree di tipo Ri

Le sanzioni sono applicate ai sensi dell'art. 22.4 del Regolamento del Parco e dell'art. 16 della L.689/1981.

Precisato inoltre che,
sono autorizzati i seguenti veicoli:
mezzi impiegati nelle operazioni di pronto intervento;

mezzi antincendio;
mezzi delle forze di polizia;
mezzi per lo svolgimento di attività effettuate dal personale dell'Ente Parco;
mezzi di servizio Comune di Ancona e Comune di Sirolo;
residenti e loro visitatori (con giustificativo direttamente fornito dal residente e riscontrabile anche per le vie brevi);
mezzi di ditte impegnate in lavori negli ambiti, direttamente attuati dall'Ente Parco, dai Comuni di Ancona e di Sirolo.

E possono essere autorizzati dall'Ente Parco i seguenti veicoli:
veicoli utilizzati per servizio di vigilanza, per l'accesso ai fondi degli aventi diritto e per lo svolgimento di attività dell'Ente Parco di cui L.394/91 non effettuate direttamente dal personale dell'Ente Parco.

VISTI:

il Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285) e ss. mm. ed ii.

il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss. mm. Ed ii.;

il T.U.E.L. (D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267);

il Regolamento del Parco ed in particolare l'art. 22.4 che dispone la seguente sanzione alla lettera a) "Per la violazione del divieto di percorrere senza autorizzazione con mezzi motorizzati le aree di Ri sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00, le aree di Ro sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. Se la violazione è compiuta in altre aree del Parco ove non possono transitare mezzi motorizzati la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00".

Dato atto che gli accessi sono individuati tutti in zona di Riserva Orientata.

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa:

- l'istituzione di segnali di "divieto di transito con le indicazioni in premessa indicate nelle posizioni previste nel progetto "per manutenzioni straordinarie della rete infrastrutturale sentieristica_ valorizzazione e fruizione sostenibile" approvato con la Delibera di Consiglio Direttivo n. 78 del 15/07/2025 come da allegata planimetria.

DISPONE

che la presente Ordinanza entrerà in vigore a 60 gg dalla sua pubblicazione.

DEMANDA

agli Operatori del Comando di Polizia dei Comuni interessati nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, in particolare al GRUPPO CARABINIERI FORESTALE Nucleo Conero, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente Ordinanza.

Stabilisce che la sanzione da comminare è indicata all'articolo 22.4 del Regolamento del Parco alla lettera a) è cioè per l'importo di

€ 1.000,00 quando la violazione viene commessa in zona di Riserva Orientata (stabilito in misura ridotta nel rispetto art. 16 L.689/1981 e precisamente "in misura ridotta pari alla terza parte del massimo (€ 3.000,00) della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo (€ 500,00) della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento;

o **€ 2.000,00** quando la violazione viene commessa in zona di Riserva Integrale (stabilito in misura ridotta nel rispetto art. 16 L.689/1981 e precisamente "in misura ridotta pari alla terza parte del massimo (€ 6.000,00) della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo (€ 1.000,00) della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

RENDE NOTO

